REGOLAMENTO (CE) N. 273/2001 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2001

recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in prodotti del settore delle carni ovine e caprine per il 2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3763/91, è necessario stabilire il numero di riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina originari della Comunità che, per un periodo annuo di applicazione, beneficiano di un aiuto per lo sviluppo del potenziale dei dipartimenti francesi d'oltremare.

(2) Occorre fissare gli importi degli aiuti suddetti per l'approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina originari del resto della Comunità. Tali aiuti devono essere fissati tenendo presenti, in particolare, i costi di approvvigionamento sul mercato comunitario e le condizioni determinate dalla posizione geografica dei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) È possibile che nel corso delle varie campagne di commercializzazione insorgano particolari necessità di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina. Occorre quindi lasciare alle autorità francesi una certa flessibilità di gestione, che permetta loro di rilasciare certificati di aiuto ad alcuni dipartimenti d'oltremare per un numero di capi superiore ai quantitativi massimi per essi disponibili, a condizione che non venga superato il quantitativo massimo disponibile, in animali maschi e femmine, per i quattro dipartimenti d'oltremare. Per tenere conto di queste necessità particolari, è necessario che le autorità francesi comunichino alla Commissione i casi in cui si sono avvalse di tale facoltà nel rilascio dei certificati.

(4) Le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento di determinati prodotti agricoli per i dipartimenti francesi d'oltremare sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 131/92 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2755/98 [4]. Occorre adottare le modalità complementari, conformi alle pratiche commerciali specifiche del settore delle carni ovine e caprine, per quanto riguarda in particolare il periodo di validità dei certificati di aiuto nonché l'importo delle cauzioni che garantiscono il rispetto degli obblighi che incombono agli operatori.

(5) Ai fini della corretta gestione amministrativa del regime di approvvigionamento debbono essere stabiliti i termini per la presentazione delle domande di certificati, nonché un periodo di riflessione per il rilascio dei medesimi.

(6) Il presente regolamento entra in vigore allo scadere del termine per la presentazione delle domande di titoli nel gennaio 2001. Per evitare un'interruzione nell'approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare, occorre prevedere una deroga alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento e autorizzare, unicamente per il mese suddetto, la presentazione di domande di titoli nei cinque giorni lavorativi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, fissando la data limite per il rilascio di questi titoli al decimo giorno lavorativo successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

(7) Per una gestione degli aiuti più rispondente al fabbisogno dei dipartimenti francesi d'oltremare, è necessario fissare ogni anno, per anno civile, gli importi degli aiuti e i quantitativi ammessi a beneficiarne.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato sono fissati, per il 2001, l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3763/91 per la fornitura ai dipartimenti francesi d'oltremare di riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina originari della Comunità, nonché il numero di capi per i quali è concesso l'aiuto.

Articolo 2

Per la fornitura di riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3763/91 si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 131/92, ad eccezione dell'articolo 3, paragrafo 4.

[1] GU L 356 del 24.12.1991, pag. 1.
[2] GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.
[3] GU L 15 del 22.1.1992, pag. 13.
[4] GU L 345 del 19.12.1998, pag. 27.

Articolo 3

La Francia designa l'autorità competente per:

a) il rilascio del «certificato di aiuto» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 131/92;

b) il pagamento dell'aiuto agli operatori.

Articolo 4

1. Le domande di certificato sono presentate all'autorità competente nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese.

Esse sono ammissibili soltanto se:

a) riguardano un quantitativo di animali non superiore al quantitativo massimo disponibile pubblicato dalla Francia prima dell'inizio del periodo di presentazione delle domande;

b) sia fornita la prova, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, che l'interessato ha costituito una cauzione di 40 EUR per capo.

2. Tuttavia, per far fronte ad eventuali necessità particolari nel quadro del regime di approvvigionamento, l'autorità competente ha la facoltà di rilasciare certificati di aiuto per un numero di animali superiore al numero massimo disponibile per ciascun dipartimento d'oltremare, senza tuttavia superare il numero globale di capi ammessi a beneficiare dell'aiuto nei quattro dipartimenti d'oltremare. Tale facoltà si applica separatamente per gli animali maschi e per gli animali femmine.

La Francia comunica alla Commissione i casi per i quali procede al rilascio di certificati in applicazione del primo comma.

3. I certificati di aiuto sono rilasciati entro il decimo giorno lavorativo di ogni mese.

4. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, nel mese di gennaio 2001 le domande di titoli sono presentate all'autorità competente entro il quinto giorno lavorativo successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

5. In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, nel mese di gennaio 2001 i titoli sono rilasciati entro il decimo giorno lavorativo successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 5

Il periodo di validità dei certificati di aiuto è di tre mesi dalla data del rilascio.

Articolo 6

L'aiuto di cui all'articolo 1 viene erogato per i quantitativi effettivamente forniti.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1º gennaio al 31 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

FORNITURA DI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA DELLE SPECIE OVINA E CAPRINA AI DIPARTIMENTI FRANCESI D'OLTREMARE PER IL 2001

PARTE 1: IMPORTO DELL'AIUTO PER ANIMALE

(in euro)

Tipo di animale		Dipartimenti francesi d'oltremare
Riproduttori di razza pura della specie ovina e caprina	Maschi	530
	Femmine	205

PARTE 2: NUMERO DI ANIMALI

Tipo di animale [1]		Guadalupa	Guiana francese	Martinica	Riunione
Riproduttori di razza pura della specie ovina (codice NC 0104 10 10)	Maschi	0	4	1	5
	Femmine	0	6	16	218
Riproduttori di razza pura della specie caprina (codice NC 0104 20 10)	Maschi	1	1	2	6
	Femmine	0	3	13	44

[1] L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalla direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30).